

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 38

Adunanza 20 settembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PRALORMO - VARIANTE PARZIALE
N. 5 AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 15 DEL 29/04/2011 - PRONUNCIAMENTO
DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 881 – 32481/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIOORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU, ROBERTO RONCO e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Pralormo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 43-99319 del 12 maggio 2003;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 29 aprile 2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 10/08/2011 (pervenuto il 17/10/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

(Prat. n. 120/2011)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.189 abitanti nel 1971, 1.372 abitanti del 1981; 1.616 abitanti nel 1991, 1.798 abitanti nel 2001 e 1.939 abitanti nel 2010, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2010 in incremento pari al 38,7%;
- superficie territoriale: 2.984 ettari di collina, dei quali 1.706 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.257 ettari, presentano pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 21 ettari una pendenza superiore. Una porzione consistente della superficie territoriale pari a 1.788 ettari appartengono alla Classe II^a della Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli, (circa 60% della superficie comunale). E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 609 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 11 denominato "Poirinese", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi anche i Comuni di Isolabella, Poirino e Santena;
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico risulta individuato dal PTC2, visti i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, quale centro di tipo D di rilevanza provinciale;
- aderisce al *Patto Territoriale Torino Sud*, promosso dal Comune di Moncalieri a cui partecipano 23 comuni dell'area sud-est della Provincia, oltre alla Regione Piemonte, la Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'ex S.S. n. 29 del Colle di Cadibona, di competenza regionale nel tratto innesto con SS 29 a Poirino - confine Provincia di Asti e di competenza provinciale nel tratto Torino-Moncalieri-Santena e dalle Strade Provinciali n. 132 di Ternavasso, n. 133 della Frazione Cavallo e n. 134 di Pralormo;
 - le "Schede interventi sulla viabilità" di cui all'Allegato 7 del PTC2, non segnalano per il Comune alcun progetto;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Lago della Spina e dal Rioverde;
- tutela ambientale:
 - è interessato per una superficie comunale di 15 ettari dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10051 "Peschiere e Laghi di Pralormo";
 - una porzione del territorio comunale è interessato dall'Area di particolare pregio ambientale e paesistico "Altopiano di Pralormo"; (Cfr: PTC2 "Relazione Illustrativa" pag. 133 e art. 35 N.d.A.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 29 aprile 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- integrazione dell'articolo 8 delle N.d.A. con l'intervento di Sostituzione Edilizia "SE" e l'inserimento nelle norme specifiche dell'articolo 30 relative alle diverse zone di applicazione, finalizzato a dare soluzione ad alcuni casi presenti sul territorio e non affrontabili con la normativa vigente, consentendo la razionalizzazione, il riordino ed il

- rinnovamento del tessuto urbano;
- inserimento tra le *Prescrizioni Particolari* dell'articolo 30.5, *lettera d)*, relativo al complesso monastico in località Spina, di un ampliamento finalizzato al miglioramento funzionale degli spazi abitativi e di ricovero non superiore a 400 mc; non cumulabile con le prescrizioni dello stesso articolo in merito ad altre possibilità di ampliamento;
 - riformulazione delle *Prescrizioni Particolari* dell'articolo 30.14 "AS" area agricola di salvaguardia ambientale al fine di consentire la possibilità di erigere bassi fabbricati, con i parametri individuati all'articolo 13 delle N.d.A.;
 - riformulazione della *lettera b)* delle *Prescrizioni Particolari* dell'articolo 30.5 indirizzato a consentire la costruzione di bassi fabbricati eliminando le alee interpretative in riferimento agli aspetti dimensionali delle costruzioni, nel rispetto del dettato dell'articolo 13 "*Autorimesse e locali sottotetto*";
 - sostituzione del secondo e terzo periodo del citato articolo 13 delle N.d.A. rivolto ad individuare le dimensioni dei bassi fabbricati e per quelli da realizzare all'interno del "Nucleo Antico" e nell'area "AS" la necessità della predisposizione di un apposito progetto di inserimento architettonico e/o paesaggistico;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77; per quanto attiene la verifica di assoggettabilità, l'Amministrazione Comunale ha avviato tale fase mediante Conferenza dei Servizi con i soggetti con competenza ambientale, convocata in data 3 agosto 2011, pervenendo all'esclusione dal processo di V.A.S.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/10/2011;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, prot. n. 659535/LB6 del 2 agosto 2011, relativo alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 01/09/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti

i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Pralormo, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 29 aprile 2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 sono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che gli elaborati devono riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione (data, n. verbale) ed essere debitamente sottoscritti, oltre che dal professionista incaricato, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento, così come ricordato dalla Circ. Reg. 16/URE, per le caratteristiche formali degli atti urbanistici;
 - b) per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, si rammenta, in merito al corretto iter da seguire, che la fase di Verifica all'eventuale assoggettabilità deve precedere la stesura della Variante come specificato al punto 3 dell'allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, in cui è citato: *“L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predisporre una relazione tecnica ...”*; dopo aver consultato le Autorità competenti in materia ambientale (in caso di Varianti Parziali - Provincia, A.S.L., A.R.P.A. ecc ...), l'Organo Tecnico (istituito ai sensi dell'articolo 7, L.R. 40/1998) determina se sussistono i presupposti per assoggettare la Variante Parziale alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). ... Nel caso di esclusione, l'Autorità procedente (Comune) redige il Progetto Preliminare di Variante al Piano anche sulla base delle osservazioni pervenute, richiamando nelle *“... deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo...”* (Cfr: Allegato II, D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931).
Si ricorda, quindi, la necessità di riportare nella deliberazione di approvazione “...

la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo”;

3. di trasmettere al Comune di Pralormo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta